CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000142 - 23/04/2025 - 16:53

Campania/2025/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario
Dott. Marco Nappi Quintiliano	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 23 aprile 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

*nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2024 - XI Legislatura del Gruppo "**Italia Viva**" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012*;

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 103 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*»;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante la «*Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007771/e del 24/04/2025 09.34 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
24/04/2025 09.34-20250007771

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0002563 - Interno - 23/04/2025 - 16:53

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*» e, in particolare, l'art. 11, c. 6, lett. d);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali* […]» e, in particolare, l'art. 1, cc. 9 e ss., e l'art. 2, c. 1, lett. g) e h);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale della Regione Campania (l.r.) 24 dicembre 2012, n. 38, recante «*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (…), *convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*» e, in particolare, gli artt. 5 (Tetto massimo per la spesa del personale dei gruppi consiliari) e 6 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6);

VISTA la l.r. 5 agosto 1972, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sul «*Funzionamento dei gruppi consiliari*» e, in particolare, l'art. 3;

VISTA la l.r. 28 maggio 2009, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, recante lo Statuto della Regione Campania, e, in particolare, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*) e l'art. 40 (*Gruppi consiliari*);

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento nella materia qui di interesse;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;
VISTA il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali;
VISTA l'ordinanza n. 58/2025 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;
UDITO il relatore, Ref. Dott. Marco Nappi Quintiliano;
CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con nota del 25 febbraio 2025, trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in pari data e acquisita al prot. di questa Sezione (n. 1254) sempre in data 25 febbraio 2025, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare "Italia Viva" costituito nella XI legislatura e relativo all'esercizio finanziario 2024, unitamente alla documentazione allegata.

Con la deliberazione n. 113/2025/FRG del 18 marzo 2025, questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al Gruppo consiliare, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando alcune irregolarità e lacune documentali a seguito dell'esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota del 17 aprile 2025, e trasmessa, a mezzo del servizio di PEC a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale (assunta al prot. di questa Sezione al n. 2371 del 17.4.2025), il Gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 113/2025/FRG.

DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1. La normativa di rango primario di competenza statale

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, recepite nell'Allegato B al DPCM del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del Gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente pro tempore del Gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

1.2. Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto* […] *deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza*. 2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*. 3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge* […]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi*»;
- l'art. 2 (*Compiti del Presidente del Gruppo consiliare*), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile*»;
- l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida*»;
- l'art. 3 (*Documentazione contabile*), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. *Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante*. 3. *Per le spese relative al personale, qualora sostenute*

direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi»;

- l'art. 4 (*Tracciabilità dei pagamenti*) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «*Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente*».

1.3. La normativa di rango primario di competenza regionale

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- in primo luogo, l'art. 26 (*Consiglio regionale e sue attribuzioni*), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «*Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri*»;
- in secondo luogo, l'art. 28 (*Consiglieri regionali*), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «*I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*»;
- infine, l'art. 40, c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «1. *Il regolamento* [del Consiglio] *disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo*. 3. *L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*. 4. *Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica*».

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5 agosto 1972, n. 6 («*Funzionamento dei gruppi consiliari*), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai Gruppi e sulla legittimità e inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «1. *A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza*. 2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi*. 3. *L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari*».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai Gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «*riduzione dei costi della politica nelle regioni*») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente*».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174* […]), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-*bis* e seguenti, che «3-bis. *Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda*

alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. 3-ter. *L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.* 3-quater. *L'obbligo di restituzione di cui al comma 3* ter *consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.* 3-quinques. *Nei casi previsti ai commi 3* ter *e 3* quater, *l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1.* 3-sexies. *Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire.* 3-septies. *Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese*».

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. *A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del* budget *individuato per il gruppo consiliare.* 2. *La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012*».

1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[…] *l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto*

principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[…] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale* […]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, cit., *considerato in diritto* 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del Gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato «[…] *l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al* "Fiscal Compact" *e al* "six pack" *di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[…] *il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida*

e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[…] *la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati* ex *ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme*» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le relative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del Gruppo consiliare.

2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* […]), «*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*».

Gli Statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo del Consiglio sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «*contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, c. 3, del d. lgs. n. 118 del 2011.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «[i]*l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al* [suddetto] *decreto*».

3. Il rendiconto dei Gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie qui oggetto di controllo sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro), dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «*l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale], *sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del cit. d.l. n. 174 del 2012.

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei Gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun Gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I Gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10 dell'art. 1 del cit. d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[…] *il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei Gruppi consiliari

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Premesso che il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente

Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato parimenti evidenziato dalla giurisprudenza contabile, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei Gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei Gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti

dei Gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame «*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; *Id.*, sent., 12 maggio 2016, n. 104; *Id.*, sent., 13 dicembre 2016, n. 260).

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari «*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*» (SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

5. Il rendiconto annuale del Gruppo consiliare "Italia Viva"

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
		EURO
E1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	36.471,76
E2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
E3)	Altre entrate (specificare)	0,00
E4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	15.539,47
E5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		52.011,23
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
U1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
U2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
U3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
U4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
U5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
U6)	Spese consulenze, studi e incarichi	43.000,00
U7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
U8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
U9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
U10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
U11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	250,00
U12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	880,00
U13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
U14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
U15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
U16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali - spese per tenuta C/c e bonifico al C/C per chiusura conto)	169,85
TOTALE USCITE		44.299,85
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2024		
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento		15.539,47
Fondo iniziale di cassa per spese di personale		0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio		36.471,76
USCITE pagate nell'esercizio		44.299,85
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento		7.711,38
Fondo di cassa finale per spese di personale		0,00

Il Gruppo ha dunque sostenuto spese pari, complessivamente, a euro 44.299,85, di cui euro 43.000,00 iscritte all'interno della voce U-6 (spese consulenze, studi e incarichi), euro 250,00 all'interno della voce U-11 (spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani), euro 880,00 all'interno della voce U-12 (spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento) ed euro 169,85 imputate all'interno della voce U-16 (altre spese).

6. Il contributo annuo, i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento

Come anticipato, le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri" (di seguito: "DD"), per l'esercizio 2024, «[verificato] *che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2024 è pari a 5.590.076* […] *individui*», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a {5.000 + [(0,05 x 5.590.076) / 51 =]} euro 10.480,46, a sua volta pari a euro (10.480,46 : 12 =) 873,37 al mese.

Nell'esercizio 2024, il Gruppo consiliare, composto da quattro membri, avrebbe dovuto percepire un contributo mensile pari a euro (873,37 x 4 =) 3.493,48.

Tuttavia, a seguito della deliberazione di questa Sezione di controllo n. 125 del 13.4.2023, che aveva accertato la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare "Italia Viva", **con esclusione della voce di spesa di euro 10.800,00**, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, nella seduta del 15 giugno 2023, aveva adottato la deliberazione n. 155. Quest'ultima deliberazione aveva approvato, parzialmente, la proposta di rientro del Presidente del Gruppo consiliare "Italia Viva" nei termini seguenti:

- euro 4.000,00 entro il 31.12.2023;
- euro 4.000,00 entro il 31.12.2024;
- euro 2.800,00 entro il 30.9.2025.

Invero, nella nota integrativa, il Gruppo ha segnalato che, "*con delibera UDP n. 155 del 15.06.2023, è stato approvato il piano di rientro per il gruppo "Italia Viva", a seguito di pronuncia di accertamento della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 125/2023/FRG del 13.04.2023. Pertanto in forza del suddetto piano di rientro sono state trattenute a partire dal mese di gennaio e fino ad aprile 2024, l'importo di € 333,34 mensili e € 333,33 mensili da maggio a dicembre per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00)*

così come disposto dalla suddetta delibera, dall'importo di € 3.493,48. (tremilaquattrocentonovantatre/48) spettante mensilmente al gruppo Consiliare "Italia Viva" per spese di funzionamento

Conseguentemente, sulla scorta del piano adottato, il Consiglio regionale ha trattenuto dal contributo di euro 3.493,48 per spese di funzionamento l'importo di euro 333,34 mensili da gennaio fino ad aprile 2024, e di euro 333,33 mensili da maggio a dicembre per complessivi euro 4.000,00.

Il Consiglio regionale della Campania ha dunque impegnato il fondo di funzionamento per le spese del Gruppo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 per un importo totale pari ad euro 37.921,76, come emerge dal seguente prospetto di sintesi:

Importi in euro

DD n.	Mese di riferimento	Importo
382	Gennaio	3.160,14
428	Febbraio	3.160,14
468	Marzo	3.160,14
556	Aprile	3.160,14
647	Maggio	3.160,15
788	Giugno	3.160,15
941	Luglio	3.160,15
1010	Agosto	3.160,15
1149	Settembre	3.160,15
1284	Ottobre	3.160,15
1452	Novembre	3.160,15
1544	Dicembre	3.160,15
Totale		**37.921,76**

Per quanto concerne invece **i fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

Se, da una parte, l'art. 1, c. 5, del DPCM dispone che «*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*», dall'altra, l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013, stabilisce che le spese per il personale dei Gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul capitolo 5022, attribuendo al settore competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 della l.r. n. 29 del 2012.

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nel schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 113/2025/FRG è stata trasmessa la «*comunicazione*» contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione di seguito riportate.

7.1. Pubblicazione del rendiconto relativo all'esercizio 2023 nella versione non corretta, precedente all'irregolarità accertata da questa Sezione con deliberazione n. 92/2024.

In relazione a tale preliminare profilo, è stato rilevato che, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione Amministrazione trasparente – Organizzazione - Rendiconti Gruppi consiliari, risultava pubblicato il rendiconto relativo all'esercizio 2023 nella versione non corretta, precedente alla irregolarità accertata da questa Sezione con la deliberazione n. 92/2024, avuto riguardo al computo delle spese relative

alla voce U6 (spese per consulenza, studi e incarichi). Nello specifico, l'importo complessivo di euro 45.199,96 riportato nel rendiconto 2023, alla voce "Uscite pagate nell'esercizio", era risultato errato in quanto era stata considerata anche la somma erogata a un professionista per prestazioni rese sì nell'esercizio 2023 ma pagate a inizio gennaio 2024.

Conseguentemente, il fondo cassa finale per spese di funzionamento è stato accertato come pari a euro 9.538,97 anziché a euro 15.539,47.

7.1.1. La risposta fornita dal Gruppo consiliare

Con la sopra richiamata nota del 17 aprile 2025 (v. allegato n. 1), il Gruppo consiliare ha affermato di aver trasmesso il rendiconto 2023 "*agli uffici del Consiglio regionale per la pubblicazione dovuta in Amministrazione Trasparente*".

Il Collegio prende dunque atto dell'avvio dell'iter per la pubblicazione del suddetto rendiconto emendato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

7.2. Irregolare esposizione della voce di entrata "Fondi trasferiti per spese di funzionamento"

Sul punto, il Gruppo, nella relazione allegata al rendiconto, aveva dato atto di restituito in favore del Consiglio regionale l'importo di euro 1.450,00, a seguito della sopra menzionata deliberazione di questa Sezione n. 92/2024/FRG, con la quale quest'ultima aveva accertato la regolarità del rendiconto 2023, ma con esclusione di alcune voci di spesa per un importo complessivo pari euro 1.450,00.

Al riguardo, questa Sezione, con la deliberazione n. 113/2025, ha rilevato che il Gruppo aveva erroneamente indicato, all'intero della voce "*fondi trasferiti per spese di funzionamento*", la somma di euro 36.471,76 e non l'importo effettivamente ricevuto pari ad euro 37.921,76 (come risultante dalla precedente tabella), operando una compensazione contabile tra voci la quale, pur non incidendo sulle risultanze finali del rendiconto, in termini di esposizione del totale delle entrate e della situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio in esame, aveva determinato una non corretta e veritiera rappresentazione dell'ammontare delle risorse effettivamente percepite dal Gruppo e della ulteriore circostanza legata all'obbligo restitutorio scaturente dalla pregressa delibera di questa Sezione.

7.2.1. La risposta fornita dal Gruppo consiliare

Con la nota in esame, il Gruppo consiliare ha prodotto (v. allegato n. 1) il rendiconto emendato, nel quale viene riportato, all'interno della voce delle entrate "Fondi trasferiti per spese di funzionamento", l'importo corretto di euro 37.921,76 e, all'interno della voce delle uscite U16 l'importo parimenti corretto di euro 1.619,85 (euro 169,85 + euro 1.450,00).

Il Gruppo ha quindi affermato di aver trasmesso il suddetto rendiconto "*agli uffici del Consiglio regionale per la pubblicazione dovuta in Amministrazione Trasparente*".

Il Collegio prende atto dell'avvenuta regolarizzazione del rendiconto e dell'avvio dell'iter teso alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

7.3. Rilievo comune agli incarichi conferiti dal Gruppo – necessità della spesa

Circa la necessità della spesa, nella relazione allegata al rendiconto si è evidenziata l'assenza, nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, di personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività. Anche nei singoli contratti stipulati con i diversi professionisti, si dà atto della superiore circostanza.

Il Gruppo, al riguardo, ha inoltre fornito un prospetto contenente l'indicazione del personale in comando, senza tuttavia indicare le specifiche competenze professionali del predetto personale.

Per tale motivo, in sede istruttoria è stata chiesta la precisazione delle effettive competenze possedute dal personale in regime di comando, al fine di poter vagliare il profilo della necessità della spesa sostenuta per incarichi di consulenza.

7.3.1. La risposta fornita dal Gruppo consiliare

Nella nota inviata in risposta alla richiesta istruttoria, il Gruppo ha specificato che "*il personale in comando è in possesso di competenze professionali in ragione delle quali essi sono adibiti a mansioni di supporto degli uffici di segreteria, mansioni che comportano la gestione dei contatti, centralino telefonico, programmazione degli appuntamenti, elaborazione*

di documenti, stampa e spedizione via mail, eventuale inserimento di dati, front office e supporto logistico del gruppo consiliare".

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, invitando il Gruppo, per il futuro, a fornire, fin dall'invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni accurate e circostanziate circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta.

7.4. Lacune documentali in ordine all'incarico conferito all'avv. Antonio Procida

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 2.5.2024 e aveva ad oggetto le seguenti prestazioni: supporto e assistenza giuridica alle attività tecnico legislative e documentali di ciascun membro del Gruppo consiliare, e in particolare del Presidente con prestazioni di supporto, consulenza e redazione in riferimento alla regolarità tecnico-giuridica dei contratti di diritto privato stipulati dal Gruppo; monitoraggio della rendicontazione periodica dell'attività del Gruppo; studio e approfondimento su tematiche inerenti alla gestione delle risorse del Gruppo; supporto tecnico-giuridico alle iniziative del Gruppo; consulenza per la redazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario del gruppo; accesso periodico agli uffici del Gruppo per lo svolgimento delle dette attività.

Questa Sezione, con la precedente deliberazione, ha rilevato, tuttavia, che nelle premesse del citato contratto, alla pag. 2, il riferimento è ad altro professionista, avv. Giuseppe Izzo (al quale era stato conferito analogo incaricato per l'anno 2023), di cui si afferma essere stato esaminato il *curriculum* ed individuato il profilo.

Ancora, si è rilevato che, dall'analisi dei *report* prodotti per documentare l'espletamento delle attività dedotte in contrato, non risultava provato l'effettivo espletamento delle medesime attività sopra esposte, mancando ogni forma di documentazione ad eccezione della copia di n. 10 e-mail con le quali si comunica, unicamente, l'avvenuta "consegna" al Gruppo del lavoro eseguito. È stata rilevata, ad ogni modo, l'assenza di documentazione attestante la suddetta "consegna" quanto all'attività relativa all'interrogazione n. 879 del 21.6.2024, alla mozione indicata nel

secondo *report*, all'emendamento del p.d.l. di cui al quarto *report* e all'emendamento al disegno di legge per la formazione del bilancio di previsione finanziario (2025-2027) di cui al quinto *report*.

Infine, l'attività menzionata nel primo *report*, attinente all'assistenza e al supporto nella predisposizione dei contratti di collaborazione di diritto privato del Gruppo, risulta riferita all'annualità 2023, a fronte di una attività che si sarebbe dovuta dipanare invece nel corso dell'anno 2024. La stessa non è stata comunque documentata.

7.4.1. Le risposte fornita dal Gruppo consiliare

Il Gruppo consiliare, nel riscontrare la richiesta istruttoria di cui sopra, ha trasmesso (v. allegato n. 3 alla nota del 17 aprile 2025) una nota con la quale si è precisato quanto segue: "*l'attività svolta dal professionista è stata organizzata in modo da garantire la presenza fisica presso gli uffici del Gruppo in Napoli almeno una volta a settimana. In ragione di ciò, una cospicua parte dei documenti prodotti dal professionista è stata materialmente elaborata in loco e consegnata a mano come è avvenuto principalmente per la consulenza e predisposizione dei contratti di collaborazione di diritto privato. Lo stesso principio organizzativo è valso anche per alcuni atti – come, nello specifico, la mozione sull'ablazione endometriale e l'emendamento alla finanziaria a cui codesta Ecc.ma Corte fa espresso riferimento – che sono stati prodotti e consegnati direttamente al Gruppo consiliare nell'ambito della presenza fisica dell'avvocato Procida presso gli uffici dello stesso.*

Per quanto attiene i rilievi specifici formulati da Codesta spettabile Corte al professionista:

3.1.1 ***Refuso sul nominativo del professionista nella premessa del contratto.***

Si conferma che il riferimento all'Avv. Giuseppe Izzo nelle premesse del contratto a pag. 2 è un mero refuso dovuto all'utilizzo, per comodità e continuità, del modello o formato del precedente incarico. Tale svista, puramente formale, non incide in alcun modo sul merito del report, che rappresenta fedelmente l'attività svolta dall'Avv. Procida nel 2024.

3.1.2 ***Interrogazione n. 879 del 21.06.2024***

In relazione alla interrogazione anzidetta, si allega l'email datata 02.06.2024 con la quale, a termine della redazione della stessa, il professionista trasmette al Gruppo regionale il documento.

3.1.3 ***Mozione relativa all'ablazione endometriale***

Come precisato sopra, la mozione è stata prodotta nell'ambito dell'attività svolta dal professionista in sede e pertanto consegnata a mano. Ad ogni buon fine, si allega copia dell'email di trasmissione dell'atto inviata il 29.07.2024 dallo stesso professionista sulla propria casella di posta al fine di archiviazione del file prodotto per l'appunto presso gli uffici del Gruppo. (Si precisa che tale email contiene, oltre al documento in questione, un ulteriore file estraneo alle attività consiliari ma attinente all'attività professionale esterna del professionista.)

3.1.4 ***Emendamento al progetto di legge di cui al quarto report***

L'attività di redazione e trasmissione dell'emendamento in questione è comprovata dall'invio di email in data 07.10.2024. In allegato si fornisce copia di tale email, dalla quale risulta la consegna dell'atto al Gruppo regionale.

3.1.5 ***Emendamento al disegno di legge per la formazione del bilancio di previsione finanziario (2025-2027)***

Anche in questo caso, l'emendamento fu prodotto in ufficio nell'ambito della presenza settimanale che il professionista garantisce. In allegato si fornisce copia della email con cui l'emendamento, a termine della sua redazione, fu inviato dal professionista all'addetto stampa per la successiva diffusione delle informazioni.

Infine l'indicazione dell'annualità 2023 anziché 2024 nel primo report dell'avv. Procida è da attribuirsi a un mero errore di battitura."

Il Collegio prende atto dei suddetti chiarimenti e ritiene superati i relativi rilievi.

7.5. Incarico conferito al dott. dott. Sandro Modestino Feola

In ordine a tale incarico di consulenza, è stato rilevato che, sebbene il consulente, nel *report* prodotto, abbia affermato di aver svolto la sua attività con riferimento a più Consiglieri (in conformità a quanto indicato nel contratto), dalla documentazione allegata emerge che gli articoli e i comunicati redatti dal professionista hanno riguardato quasi esclusivamente le attività del Consigliere Alaia.

Sono stati quindi chiesti chiarimenti in merito.

7.5.1. La risposta fornita dal Gruppo Consiliare

Il Gruppo, in sede di chiarimenti, ha osservato quanto segue: "*Cosi come specificato in sede di rendiconto, l'attività di comunicazione istituzionale, data la consistenza del Gruppo e l'intensità della relativa attività ha richiesto la necessità di disporre di uno staff capace di garantire a ciascun membro del gruppo un adeguato apporto di personale capace di seguire e*

dar corso a tutte le numerose e molteplici attività che quotidianamente impegnano i consiglieri appartenenti al medesimo Gruppo in seno al Consiglio, alle Commissioni e in ordine alla promozione delle attività istituzionali svolte nell'ambito delle assemblee nelle quali gli stessi sono stati eletti. Non è solo il dato numerico a giustificare l'utilizzo di personale qualificato, ma è soprattutto il dato quantitativo in riferimento alle attività svolte, al fine di garantire assistenza al Gruppo con l'apporto di professionisti dedicati ciascuno alle diverse realtà territoriali locali di cui si compone il territorio regionale. Pertanto, considerata la vastità del territorio regionale interessato dalle attività del Gruppo unitamente alla molteplicità dei temi da trattare, i seguenti professionisti sono strati così assegnati:

- il dott. Feola Sandro Modestino per le attività riguardanti il territorio della provincia di Avellino;

- il dott. Del Sorbo Marco, per le attività riguardanti i social media;

- il dott. Di Nardo per le attività riguardanti il territorio della provincia di Napoli;

- il dott. Marino Francesco per le attività riguardanti il territorio della provincia di Caserta;

- la dott.ssa Savarese Brunella per le attività riguardanti la provincia di Salerno.

Il Dott. Feola, che come illustrato, si occupa specificamente della provincia di Avellino che è l'ambito territoriale su cui opera soprattutto il Consigliere Alaia con la normale conseguenza che molto spesso è proprio di tale consigliere si parla nella cronaca politica di quel territorio. Al di là di tale constatazione però va precisato che il dott. Feola svolge un'articolata attività di selezione e analisi delle notizie rilevanti per l'intero Gruppo consiliare, effettuate attraverso il monitoraggio del servizio di agenzie stampa fornito da Telpress. Il flusso informativo proveniente da tale servizio è particolarmente denso e variegato, includendo non solo tematiche politiche, ma anche cronaca e altri ambiti di interesse. In questo contesto, il dottor Feola ha provveduto a filtrare le informazioni, individuando quelle pertinenti per i consiglieri regionali e sottoponendole alla loro attenzione, a beneficio dell'intero Gruppo.

Parimenti, il professionista ha svolto un ruolo attivo nella consultazione della rassegna stampa quotidiana, anch'essa predisposta dal servizio Telpress, estrapolando le notizie di rilievo per i membri del Gruppo consiliare. Tali notizie, una volta selezionate dalla stampa cartacea, sono state regolarmente trasmesse ai consiglieri attraverso i canali di comunicazione ordinari, come WhatsApp, garantendo un costante aggiornamento e supporto informativo a tutto il Gruppo."

Il Collegio prende atto degli esaustivi chiarimenti appena esposti.

7.6. Incarico conferito al dott. Marco Del Sorbo

In merito a tale incarico di consulenza, questa Sezione aveva rilevato che il *report*, attestante l'attività svolta dal professionista fosse privo della sottoscrizione di quest'ultimo e del visto del Presidente del Gruppo consiliare.

7.6.1. La risposta fornita dal Gruppo consiliare

Il Gruppo ha integrato la documentazione, producendo il medesimo *report* di cui sopra munito di data e contenente la sottoscrizione del professionista e il visto del Presidente del Gruppo consiliare, con conseguente superamento del rilievo formulato.

7.7. Incarico conferito al dott. Armando di Nardo

Con riguardo a tale incarico di consulenza, questa Sezione ha rilevato l'assenza di documentazione che dimostrasse lo svolgimento delle prestazioni rese dal professionista nonché le copie delle e-mail o di conversazione mediante altro mezzo di telecomunicazione, che attestassero l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermassero l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito.

Inoltre, è stata rilevata il mancato versamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642 del 1972 (Disciplina di bollo), prevista ove l'importo della fattura sia (come in tal caso) superiore ad euro 77,47.

7.7.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Il Gruppo ha prodotto un *report* sottoscritto dal professionista e ha documentato l'avvenuto versamento della suddetta imposta (in data 8.4.2025).

Tuttavia, va rilevato come tale *report* non consenta comunque di ritenere provato l'espletamento delle attività dedotte in contratto.

Invero, in detto *report* sono contenuti diversi testi dei comunicati stampa prodotti dalla professionista nel periodo di riferimento, esposti in maniera del tutto decontestualizzata, privi di data e riportati, meramente, su fogli bianchi in maniera testuale, senza che sia stata inoltre fornita alcuna prova dell'avvenuto inoltro degli stessi e al Gruppo e agli organi di stampa.

Parimenti, nessuna prova è stata fornita in ordine alle ulteriori attività

meramente elencate nel citato *report* – pur trattandosi di attività facilmente documentabile - avuto riguardo all'attività di gestione dei *social media* del Gruppo, alla gestione della relazione con i media, alla pianificazione e gestione di eventi, alla creazione di contenuti audiovisivi, alla analisi del contesto mediatico e politico, al coordinamento con il team istituzionale e alla promozione di iniziative territoriali.

In altri termini, sebbene con deliberazione 113/2025 (paragrafo 3.4.) fosse stata specificatamente richiesta la produzione di prova documentale di quanto asserito nel *report* originariamente inviato, la prova dell'attività assicurata in favore del Gruppo è rimessa, esclusivamente, a una autorelazione del beneficiario sprovvista di qualsiasi elemento documentale a supporto.

L'omessa prova, anche parziale (cfr. Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 11/2023/RGC), dell'espletamento delle attività in esame non consente, pertanto, di ritenere regolare il conseguente esborso pari a euro 6.000,00.

7.8. Incarico conferito al dott. Francesco Marino.

Anche circa tale incarico, teso alla redazione di comunicati stampa nell'interesse del Gruppo consiliare, questa Sezione aveva rilevato l'assenza di elementi documentali a supporto dell'attività professionale in rilievo, avendo il professionista prodotto, unicamente, i testi di diversi comunicati stampa su fogli bianchi, quindi in maniera decontestualizzata, e copie di e-mail attestanti l'inoltri di detti comunicati agli organi di stampa aventi tuttavia, come mittente, un nominativo (tale "*Pino Del Prete*") non coincidente con il nome e cognome del professionista**.**

7.8.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare

Il Gruppo, al riguardo, ha trasmesso una dichiarazione resa dal citato professionista con la quale quest'ultimo chiarisce che l'indirizzo email francesco.marino.stampa@gmail.com viene utilizzato solo per comunicazioni di natura istituzionale e non per la diffusione di comunicati stampa; che l'indirizzo email newsperlastampa@gmail.com è invece, un vecchio indirizzo di posta elettronica usato per la diffusione dei comunicati stampa di Vincenzo Santangelo già prima che diventasse consigliere regionale; che il nome Pino Del Prete associato all'e-mail è un nome di fantasia utilizzato per la registrazione dell'account gmail che è riconducibile

al medesimo professionista, nome utilizzato per mera comodità in quanto gmail non riconosceva un secondo indirizzo email associato al nome Francesco Marino.

Ancora, il Gruppo ha prodotto un allegato 5-bis contenente un estratto della rassegna stampa.

Alla luce dei suddetti chiarimenti e della documentazione ulteriormente prodotta, il Collegio ritiene superati i rilievi formulati.

7.9. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento – assenza del DURC

In merito alla spesa sostenuta dal Gruppo per aver organizzato, in data 18 settembre 2024, presso la Sala consiliare del Consiglio Regionale, la manifestazione "*Autonomia Differenziata - Firma per Fermarla*", con servizio di *coffee break* fornito dalla società Althea s.r.l., si è in primo luogo rilevata l'assenza del relativo DURC.

Inoltre, si è rilevato che l'art. 10, c. 3, del disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo, in tema di procedure per l'acquisto di beni e servizi, prevede che per le spese inferiori a Euro 5.000,00 *"... è necessario esperire, prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi scritti sulla medesima offerta da parte di operatori di mercato, dandosi atto nell'autorizzazione alla spesa, dell'avvenuto esperimento della indagine di mercato...per gli acquisiti di beni o servizi di valore singolo non superiore ad € 1.500,00, laddove ragioni di speditezza ed efficienza - ovvero la notoria correntezza dei corrispettivi di mercato sconsiglino ulteriore indugio, l'indagine di mercato può anche essere svolta senza la materiale acquisizione di preventivi, dandosi atto in apposita nota del Presidente del Gruppo delle offerte, anche, verbali acquisite, ovvero delle fonti da cui è stata acquisita la notizia della correttezza del corrispettivo corrente ovvero della congruità della spesa secondo il valore corrente."*

Nella documentazione acquisita con la trasmissione del rendiconto, tuttavia, non vi era alcuna traccia dell'avvenuto esperimento della procedura come prevista dall'articolo del disciplinare interno sopra riportato.

7.9.1. Le risposte fornite dal Gruppo

Il Gruppo ha fornito il DURC relativo alla suddetta società (in corso di validità nel lasso temporale in cui è avvenuta la stipula del contratto), precisando, quanto alla

congruità del corrispettivo, che il citato evento si è tenuto presso l'aula consiliare del Consiglio Regionale e il servizio di coffee break è stato assicurato dalla stessa ditta che gestisce il Bar all'interno Consiglio; che scelta dell'affidatario è comunque avvenuta a termine di una indagine comparativa verbale che ha coinvolto le realtà commerciali attigue al Consiglio in grado di fornire servizi analoghi; che l'affidamento del servizio alla ditta Althea s.r.l. è avvenuto pertanto sulla base dell'attenta valutazione della congruità e della convenienza del servizio e del costo offerto rispetto alle altre ditte consultate.

Dunque, sia pur in via postuma, il Presidente del Gruppo consiliare ha di fatto attestato l'avvenuto espletamento della procedura indicata nel suddetto disciplinare, tesa alla individuazione del corretto prezzo di mercato.

Per il futuro, si invita comunque il Gruppo a seguire procedimenti autorizzatori di spesa che consentano di verificare il rispetto *ex ante* del suddetto disciplinare.

La Sezione ritiene dunque superate le criticità evidenziate.

8. Esito dell'esame della Corte

Alla luce delle osservazioni che precedono e delle integrazioni effettuate dal Gruppo consiliare, il Collegio ritiene che il rendiconto del Gruppo consiliare "Italia Viva" risulti conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte, ad eccezione della spesa pari ad euro 6.000,00 relativo all'incarico conferito al dott. Armando di Nardo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

regolare il rendiconto del gruppo consiliare "Italia Viva" per l'esercizio finanziario 2024, ad eccezione dell'importo pari ad euro 6.000,00 relativo all'incarico conferito al dott. Armando di Nardo.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025.

Il Relatore

Ref. Marco Nappi Quintiliano

CORTE DEI CONTI
MARCO NAPPI
QUINTILIANO
23.04.2025
16:19:23
GMT+02:00

Il Presidente

Alfredo Grasselli

ALFREDO
GRASSELLI
CORTE DEI CONTI
23.04.2025
16:38:19
GMT+02:00

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE
IMPOSIMATO
23.04.2025
16:45:14
GMT+02:00